



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 04 Servizio 04

Procedimenti integrati

e-mail: p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99900625
del 13/02/2018**

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile del Procedimento
Paolo Montobbio

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 04 Dipartimento 04
quale centro di responsabilita'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale - IMPRESA: CESARE FIORUCCI S. P. A.
SEDE LEGALE E DELLO STABILIMENTO: VIALE CESARE FIORUCCI N. 11 -
00040 POMEZIA - MODIFICA NON SOSTANZIALE - ai sensi dell'art. 29 nonies c. 1 del
D. Lgs. 152/06 della D. D. R. U. 1897 del 08/05/2015. Revoca della D. D. R. U. 5511 del
03/08/2012.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DIP04

Dott.ssa Paola CAMUCCIO

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento Paolo Montobbio;

PREMESSO CHE:

- con D.D. R.U. 5511 del 07/08/2012, la Società CESARE FIORUCCI SpA, in seguito “la Società”, con sede legale e stabilimento produttivo in Viale Cesare Fiorucci n. 11 – Località Santa Palomba - Pomezia, è stata autorizzata, ai sensi del D.Lgs. 152/06, all’esercizio dell’attività codice 6.4 (b1): *trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonn/giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonn/giorno (valore medio su base trimestrale)*;
- con D.D. R.U. 1897 del 08/05/2015, il provvedimento di AIA innanzi indicato è stato rettificato ed integrato e, a seguito delle modifiche non sostanziali intervenute, l'Allegato Tecnico e il PMeC sono stati integralmente sostituiti.

VISTI

- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza Metropolitana della Città Metropolitana di Roma;
- in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";
- Il Titolo III-bis del Decreto Legislativo n. 152/06 che disciplina l’Autorizzazione Integrata Ambientale, con particolare riferimento all’art. 29-nonies e ss.mm.ii.;
- la circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”, prot. 0022295 GAB del 27/10/2014;
- la circolare n. 1 del 23/07/2015 del Dirigente del Servizio n. 4 del Dipartimento IV relativa alla applicazione del art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis) del d.lgs 152/06 in materia di modifiche di installazioni IPPC;
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.;
- la Legge della Regione Lazio 16 dicembre 2011, n° 16 “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili” che, al comma 3 dell’art. 1, individua le Province quali autorità competenti al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, in seguito A.I.A.;

Vista la richiesta di modifica all’assetto dell’installazione, presentata dalla Società con nota del 31/10/2017, recepita al ns. protocollo con n. 148459 del 31/10/2017, completata con successiva comunicazione della Società trasmessa in data 03/11/2017 al Comune di Pomezia (ns protocollo n. 153603), e consistente complessivamente in:

- sostituzione dei due attuali generatori di vapore della centrale termica, connessi ai punti di emissione E11 ed E13, con nuovi impianti termici di nuova generazione a bassa emissione di

- NOx e conseguente contestuale dismissione della caldaia a noleggio attualmente utilizzata;
- aggiornamento PMeC.

Vista la ricevuta del pagamento delle spese istruttorie previste dall'allegato III del D.M. 24/04/2008 per il tipo di istanza presentata, in allegato alla domanda ;

Visto anche che

- la scheda B, trasmessa con la richiesta di modifica (n. 148459 del 31/10/2017) contiene anche la scheda B11 relativa alla Produzione rifiuti, aggiornata con l'aggiunta di alcuni codici CER che sono stati prodotti nel corso degli anni 2016 e 2017, che non è ascrivibile alle modifiche impiantistiche ma che costituisce un aggiornamento routinario documentale di stabilimento;

Tenuto conto che

- con nota ns prot. n. 173787 del 12/12/2017 questa Amministrazione ha comunicato ad ARPA Lazio e Comune di Pomezia che l'istanza presentata dalla ditta è stata valutata come modifica non sostanziale e, nel contempo, ha chiesto, nell'ambito delle rispettive competenze, di esprimere eventuali osservazioni rispetto a quanto proposto dalla Società Cesare Fiorucci;
- con nota del 13/12/2017, recepita al protocollo n. 174555 del 13/12/2017, la Società ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta per le vie brevi da questa Amministrazione;
- con nota del 02/01/2018, recepita al protocollo n. 1971 del 05/01/2018, la Società ha trasmesso la versione definitiva del PMeC;;
- con nota ns prot. n. 5884 del 12/01/2018 questa Amministrazione ha trasmesso ad ARPA Lazio e Comune di Pomezia le integrazioni presentate dalla ditta;

Atteso che

ai fini della valutazione della modifica che la Società intende adottare sono stati valutati gli elaborati progettuali di seguito riportati:

- Relazione tecnica Società del 31/10/2017 (ns prot. n.148459 del 31/10/2017) e allegato A (scheda C), allegato B (scheda B.), planimetria di stabilimento con gli interventi in programma e planimetria punti di emissione;
- Relazione tecnica integrazioni del 13/12/2017 (ns prot. n. 174555 del 13/12/2017);
- PMeC aggiornato.

Considerato che

Le modifiche proposte, oggetto della presente istanza, prevedono:

- la sostituzione dei due attuali generatori di vapore della centrale termica, connessi ai punti di emissione E11 ed E13, con nuovi impianti termici di nuova generazione a bassa emissione di NOx, da connettere a punti di emissione da nominare E21 ed E22, e dismissione della caldaia a noleggio attualmente utilizzata;
- l'aggiornamento del PMeC tenendo conto delle controdeduzioni prodotte dalla Società in data 08/09/2017 (ns protocollo n. 120300) alle osservazioni di ARPA Lazio nell'ambito della Relazione Tecnica relativa alla verifica della regolarità degli autocontrolli relativi all'annualità 2016 (nota prot. Arpa n. 0055857 del 18/07/2017).

Considerato, inoltre, che tale modifica:

- non comporta effetti negativi sull'ambiente trattandosi di un efficientamento energetico dello stabilimento;
- interessa esclusivamente le *utilities* di stabilimento e non il processo produttivo per il quale è richiesta l'Autorizzazione Integrata;
- comporta una diminuzione del consumo di combustibili (metano);
- comporta una riduzione della potenzialità termica rispetto a quella attualmente autorizzata (da 14.535 KW a 10.466 KW) e contemporaneamente comporta una portata volumetrica oraria dei nuovi camini minore di quelli sostituiti oltre a una riduzione dei flussi di massa per ciascun inquinante emesso di circa il 32%;
- non comporta variazione ai consumi idrici e alle caratteristiche quali-quantitative delle acque reflue;
- non comporta variazione sulle quantità e qualità dei rifiuti prodotti;
- non comporta l'installazione di nuove sorgenti sonore aggiuntive, nè l'aumento dei livelli sonori esistenti.

Considerato che l'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06, prevede che l'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorni l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art.5 comma 1, lettera 1-bis), ne dia notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione;

Ritenuto necessario valutare l'eventuale significatività della modifica proposta ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1, basandosi su una valutazione di carattere giuridico, ovvero su quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle sue applicazioni a livello regionale;

Tenuto conto

che la Regione Lazio non ha regolamentato l'aspetto della sostanzialità o meno delle modifiche proposte dalle Società di stabilimenti sottoposti a regime di AIA, ma che è possibile fare riferimento a numerose normative regionali le quali consentono di stabilire criteri univoci sulla base dei quali definire la sostanzialità o meno delle richieste di modifica;

che l'art. 5, c.1, lettera 1-bis del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che per modifica sostanziale di un impianto, un progetto od opera si intende la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Ritenuto che, a seguito dell'analisi della documentazione trasmessa dalla Società Cesare Fiorucci S.p.A., la modifica proposta sia da ritenersi modifica non sostanziale in quanto non incorre nelle caratteristiche indicate nel D. Lgs. 152/06 quale modifica sostanziale, non producendo incrementi nei valori oggetto di soglia né nelle emissioni di inquinanti nelle matrici ambientali.

Richiamata la nota ns prot. n. 184638 del 28/12/2017 questa Amministrazione ha comunicato alla Società che il progetto di modifica proposto è stato ritenuto non sostanziale;

Considerato che:

- Arpa Lazio con nota ns protocollo n. 90120 del 24/06/2016 ha comunicato che “nell'ambito della disciplina autorizzativa in materia di AIA, l'intervento delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente è circoscritta all'espressione del parere di competenza ex art. 29-quater

- c. 6 del D. Lgs. 152/06, che non può che essere acquisito nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi, convocata dalla Autorità competente, ai sensi dell'art. 29-quater c. 5 medesimo decreto, ai fini del rilascio dell'AIA", invitando l'Autorità competente "a non richiedere pareri, supporti o valutazioni al di fuori dei citati contesti, al fine di non determinare un inutile aggravio della già complessa attività tecnico-amministrativa";
- con nota prot. 102826 del 25/07/2016, la Città metropolitana ha richiesto alla Regione Lazio di chiarire gli aspetti legati alla possibilità di avvalersi del supporto di Arpa Lazio nell'ambito dei procedimenti autorizzativi avviati dai gestori delle installazioni, già in possesso delle autorizzazioni integrate ambientali;
 - rilevato che ad oggi la Regione Lazio non ha dato riscontro a quanto richiesto nella nota del 25/07/2016 e pertanto non si è proceduto a richiedere alcun parere in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo;
 - il PMeC allegato alla domanda di modifica dell'AIA reca, oltre ad alcuni adeguamenti di dettaglio, consistenti principalmente nella dizione di frequenza di controllo "continuo" da applicare allo scarico SF1, esclusivamente nella tabella "Gestione dell'impianto" e "giornaliero" per la frequenza degli autocontrolli prescritti dall'autorizzazione, anche le modifiche apportate dalla Società in seguito alle osservazioni di ARPA Lazio nell'ambito della verifica della regolarità degli autocontrolli per l'anno 2016, per le quali non si conosce la valutazione di Arpa Lazio;

preso atto che non sono pervenute osservazioni rispetto a quanto proposto dalla Società né da ARPA Lazio né dal Comune di Pomezia;

ritenuto necessario

- apportare le modifiche all'Allegato Tecnico della autorizzazione D.D. R.U. 1897 del 08/05/2015 aggiornando e integrando le prescrizioni attraverso:
 - eliminazione delle prescrizioni inapplicabili per effetto delle modifiche proposte (**n. 8**), prescrizioni per cui il gestore, alla data di esecutività del presente atto, ha ottemperato e per le quali non sussistono ulteriori adempimenti (**n. 22**) e prescrizioni il cui contenuto è diventato superfluo per essere già contenuto in altre prescrizioni (**nn. 23 e 84**);
 - inserimento di alcune prescrizioni come da modifiche approvate o ai sensi di legge o dalle circolari emesse da questa Amministrazione (**nn. 17, 20 e 59**);
 - modifica e/o accorpamento di alcune prescrizioni perché già parzialmente ottemperate o per perfezionare la struttura e la forma dell'Allegato tecnico al fine di consentire una lettura più uniforme del provvedimento autorizzativo finale;
 - evidenziazione con caratteri in grassetto le modifiche apportate al testo;
 - adozione di un'opportuna nuova numerazione delle prescrizioni;
- sostituire integralmente il PMeC approvato nella precedente D.D. R.U. 1897 del 2015 con il PMeC allegato alla presente determinazione;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

DETERMINA

1. di autorizzare la modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. R.U. 5511 del 7/8/2012 e modificata con D.D.R.U. 1897 del 08/05/2015 alla Società Cesare Fiorucci S.p.A., C.F. 04731980969, così come dalla domanda puntualmente riportata in premessa e descritta negli elaborati progettuali allegati al presente atto, relativa alla sostituzione dei due attuali generatori di vapore della centrale termica (connessi ai punti di emissione E11 ed E13) con nuovi impianti termici di nuova generazione a bassa emissione di NOx;
2. di considerare quale parte sostanziale del presente dispositivo i seguenti documenti presentati dalla Società:
 - Relazione tecnica del 31/10/2017 (ns prot. n.148459 del 31/10/2017) con gli allegati:
 - allegato A: scheda C
 - allegato B: scheda B
 - planimetria di stabilimento con gli interventi in programma
 - planimetria punti di emissione;
 - Relazione tecnica integrativa del 13/12/2017 (ns prot. n. 174555 del 13/12/2017);
 - PMeC aggiornato
3. di **imporre** al Gestore le prescrizioni operative riportate nell'Allegato Tecnico, allegato al presente provvedimento, che sostituisce integralmente l'Allegato Tecnico già approvato con D.D. R.U. 1897 del 08/05/2015;
4. di **vincolare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto della frequenza e delle modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D. Lgs. 152/06, indicate nel Piano Monitoraggio e Controllo (PMeC) allegato al presente provvedimento;
5. di stabilire che la Società entro 30 giorni dalla data del rilascio del presente provvedimento, **dovrà comunicare** alla Città metropolitana di Roma Capitale e ad Arpa Lazio Sezione Provinciale di Roma, ai sensi del comma 1 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, di attuare le condizioni stabilite nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
6. di confermare al 07/08/2022 la data di scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, in quanto determinata dai dieci anni di validità dal momento del rilascio dell'Autorizzazione originaria;
7. sostituire con l'allegato tecnico ed il PmeC allegato alla presente l'allegato tecnico e il PmeC dell'Autorizzazione Integrata Ambientale approvati con D.D. R.U. 1897 del 08/05/2015.
8. di revocare la D.D. R.U. 5511 del 07/08/2012.

DISPONE

1. la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Pomezia, all'ARPA Lazio - Sezione Provinciale di Roma, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, nonché alla ASL RM/H;
2. di individuare il Dipartimento IV “Tutela e Valorizzazione Ambientale”, Servizio 4 “Procedimenti integrati”, sito in via Tiburtina, 691 – 00159 – Roma, il luogo presso il quale sono depositati i

documenti e gli atti inerenti il procedimento, a fine di pubblica consultazione.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città metropolitana e pertanto non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR del Lazio entro 60 giorni dal ricevimento oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento stesso.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola CAMUCCIO